

REGOLAMENTO PER
L'APPLICAZIONE E L'IRROGAZIONE
DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE
IN MATERIA DI TRIBUTI LOCALI

(Allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 11/02/1999)

Art.1
Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento definisce gli indirizzi ed i criteri per l'applicazione delle sanzioni amministrative inerenti le violazioni della normativa in materia di entrate tributarie del Comune in base alle disposizioni previste per i singoli tributi, in conformità ai decreti legislativi 18 dicembre 1997, nn. 471, 472, e 473 e successive modificazioni ed alle altre disposizioni di legge vigenti.

2. Per quanto non espressamente indicato nel presente regolamento si applicano le norme recate dai decreti legislativi 18 dicembre 1997, nn. 471, 472 e 473, e successive modificazioni, ed i provvedimenti che disciplinano ciascun tributo comunale. La misura delle sanzioni applicabili sono indicate nelle tabelle dell'allegato A al presente regolamento, che ne costituisce parte integrante. I limiti minimi e massimi e la misura della sanzione fissa sono aggiornati in conformità a quanto disposto dal quarto comma dell'articolo 2 del D. Lgs. 18 dicembre 1997, n.472.

Art.2
Responsabile dell'imposta

1. Il responsabile dell'imposta, e' competente all'emanazione dei provvedimenti ed all'attivazione delle procedure inerenti l'irrogazione delle sanzioni.

2. Il responsabile dell'imposta determina l'entita' della sanzione da irrogare per le diverse fattispecie di violazione in base agli indirizzi ed ai criteri stabiliti nel presente regolamento, ed in conformità alle disposizioni di legge applicabili per ciascun tributo comunale.

Art.3
Autore della violazione

1. La sanzione e' riferibile alla persona fisica che ha commesso o concorso a commettere la violazione anche se diversa dal contribuente che beneficia della violazione stessa;

2. Le violazioni riferite da disposizione/i vigenti a societa' associazioni od enti si intendono riferite alle persone fisiche che ne sono autrici, se commesse dopo il 1° aprile 1998. Le sanzioni relative a violazioni commesse prima di tale data sono irrogate direttamente alla societa', associazione od ente con i procedimenti di cui ai successivi articoli 7 e 8.

3. L'individuazione dell'autore della violazione e' effettuata in conformità agli articoli 4, 5, 6,8,9, e10 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni; si applicano altresì le disposizioni previste per l'individuazione degli altri soggetti obbligati, anche solidalmente, al pagamento della sanzione.

Art.4

Principio di legalita'

1. Nessuno puo' essere assoggettato a sanzioni se non in forza di una legge entrata in vigore prima della commissione della violazione.

2. Salvo diversa previsione di legge, nessuno puo' essere assoggettato a sanzioni per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce violazione punibile. Se la sanzione e' gia' stata irrogata con provvedimento definitivo il debito residuo si estingue, ma non e' ammessa ripetizione di quanto pagato.

3. Se la legge in vigore al momento in cui e' stata commessa la violazione e le leggi posteriori stabiliscono sanzioni di entita' diversa, si applica la legge piu' favorevole, salvo che il provvedimento di irrogazione sia divenuto definitivo.

4. La disposizione piu' favorevole di cui al precedente comma e' individuata nella norma che, applicata alla violazione in esame, comporta l'irrogazione della sanzione di minore importo. La sanzione e' irrogata con il procedimento previsto dall'articolo 7 (Contestazione delle sanzioni) o dall'art. 8 (Irrogazione immediata), ivi compreso quanto stabilito in caso di definizione agevolata.

Art.5

Criteri di determinazione della sanzione

1. Nella determinazione della sanzione si ha riguardo :

- a) alla gravita' della violazione;
- b) all'opera svolta dal trasgressore per eliminare od attenuare le conseguenze della violazione commessa;
- c) alla personalita' del trasgressore;
- d) alle condizioni economiche e sociali del trasgressore.

2. La gravita' della violazione e' desunta :

a) dall'entita' del tributo dovuto e non versato . La sanzione e' applicata nella misura :

1) minima, nel caso in cui l'ammontare del tributo non versato sia inferiore ad 1/3 dell'importo dovuto;

2) pari alla media dei limiti minimo e massimo della sanzione, nel caso in cui l'ammontare del tributo non versato sia superiore ad 1/3 ed inferiore a 2/3 dell'importo dovuto;

3) massimal, nel caso in cui l'ammontare del tributo non versato sia superiore a 2/3 dell'importo dovuto, ovvero non sia stato versato alcun importo.

La graduazione della sanzione ora indicata e' applicata anche in caso di omessa presentazione della denuncia, anche di variazione, salvo quanto previsto dalla lettera c) del primo comma dell'art. 10;

b) dalla condotta dell'agente desunta da elementi di fatto. La sanzione e' applicata:

1) nella misura determinata in conformita' a quanto previsto dalla precedente lettera a) per il caso di omessa presentazione della denuncia, anche di variazione, ridotta di 1/3 qualora la stessa denuncia sia comunque presentata con ritardo superiore a trenta giorni, fatto salvo il limite minimo previsto dalla legge, sempreche' la violazione non sia stata gia' constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attivita' amministrative di accertamento delle quali il trasgressore od i soggetti obbligati in solido abbiano avuto formale conoscenza;

2) nella misura massima ove il trasgressore abbia tenuto comportamenti o compiuto atti rivolti a nascondere la violazione ovvero ad impedire o rendere difficoltosa l'attività accertativa dell'ufficio comunale;

3) nella misura risultante l'applicazione della precedente lettera a) ridotta di 1/5, fatto salvo, comunque, il limite minimo previsto dalla legge, ove il trasgressore abbia favorito l'attività accertativa acconsentendo ad ispezioni, richieste di accesso e verifiche materiali, ovvero abbia provveduto alla esibizione o trasmissione di atti e documenti richiesti od alla compilazione e restituzione al comune di questionari.

3. L'opera svolta dal trasgressore per eliminare od attenuare le conseguenze della violazione commessa è valutata in relazione alle seguenti attività poste in essere dal medesimo soggetto:

a) richiesta di chiarimenti presentata al Comune in merito alle disposizioni violate;

b) ogni altro comportamento idoneo ad eliminare od attenuare le conseguenze della violazione commessa.

Nel caso in cui tali attività sia poste in essere prima della contestazione della violazione la sanzione applicabile ai sensi del precedente comma 2 è ridotta di 1/5 del suo ammontare, fatto salvo, comunque, il limite minimo previsto dalla legge.

4. La personalità del trasgressore è desunta anche dai suoi precedenti fiscali. La sanzione è quindi applicata nella misura massima ai trasgressori che, in relazione ad accertamenti divenuti definitivi, risultano aver già commesso violazioni della medesima disposizione ovvero comportanti il mancato versamento di tributi comunali.

5. La sanzione è applicata nella misura minima ai trasgressori che risultano essere nella seguente condizione economico- sociale, fatta salva la possibilità di cui al secondo comma dell'art.11 (riscossione della sanzione):

1) soggetto senza reddito imponibile IRPEF

La sussistenza della condizione di cui al presente comma è dimostrata dal soggetto interessato con la presentazione della documentazione idonea ovvero di apposita autocertificazione che l'Amministrazione si riserva di verificare.

6. Per le violazioni non incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo dovuto si applica la sanzione nella misura minima prevista dalla legge.

7. Nel caso in cui le disposizioni di cui ai precedenti commi prevedano l'applicazione di differenti misure di sanzioni, quest'ultima è determinata nella misura maggiore, fatta salva l'applicazione della misura minima nei casi in cui ai precedenti commi 5 e 6.

8. La sanzione determinata in conformità ai precedenti commi è aumentata di 1/5 nei confronti di chi, nei tre anni precedenti, è in corso in altra violazione della stessa indole non definita ai sensi degli articoli 7 (Contestazione delle sanzioni), 8 (Irrogazione immediata), 9 (Mancato o tardivo pagamento del tributo) o 10 (Ravvedimento), o in dipendenza di eventuale adesione all'accertamento. Sono considerate della stessa indole le violazioni delle medesime disposizioni e quelle di disposizioni diverse, che, per natura dei fatti che le costituiscono ed i motivi che le determinano o per le modalità delle azioni, presentano profili di sostanziale identità.

9. Qualora concorrano eccezionali circostanze che rendono manifesta la sproporzione tra l'entità del tributo cui la violazione si riferisce e la sanzione, circostanze per le quali quest'ultima risulti superiore al triplo del tributo dovuto, la sanzione è ridotta a tale misura (triplo del tributo).

Art. 6

Concorso di violazioni e continuazione

1. E' punito con la sanzione che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave, aumentata di 1/4 che, con una sola azione od omissione, viola diverse disposizioni anche relative a tributi locali differenti ovvero commette, anche con più azioni od omissioni, diverse violazioni non incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo dovuto. Per violazione più grave si intende quella che comporta l'applicazione della sanzione di maggiore importo.
2. Alla sanzione prevista dal comma precedente soggiace chi, anche in tempi diversi, commette più violazioni che, nella loro progressione, pregiudicano o tendono a pregiudicare la determinazione dell'imponibile ovvero la liquidazione anche periodica del tributo.
3. Nei casi di cui ai precedenti commi, se le violazioni rilevano ai fini di più tributi locali, si considera quale sanzione base cui riferire l'aumento quella più grave aumentata di 1/5.
4. Se le violazioni riguardano periodi d'imposta diversi, la sanzione base alla quale riferire la maggiorazione di cui al primo comma è aumentata del triplo.
5. Il concorso e la continuazione sono interrotti dalla constatazione della violazione. L'effetto interruttivo si realizza con la notifica o consegna :
 - a) dell'atto di contestazione di cui al successivo art. 7;
 - b) dell'avviso di irrogazione delle sanzioni contestuale all'avviso di accertamento del tributo, di cui al successivo art. 8.
6. Nei casi previsti dal presente articolo la sanzione non può comunque essere superiore a quella risultante dal cumulo delle sanzioni previste per le singole violazioni.

Art. 7

Contestazione delle sanzioni

1. Il Comune notifica atto di contestazione delle sanzioni con indicazione, a pena di nullità, dei fatti attribuiti al trasgressore, degli elementi probatori, delle norme applicate, dei criteri che ritiene di seguire per la determinazione delle sanzioni e della loro entità, nonché dei minimi edittali previsti dalla legge per le singole violazioni. Il procedimento di cui al presente articolo è attivato obbligatoriamente per l'irrogazione delle sanzioni non incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo.
2. L'atto di contestazione deve essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione ovvero nel maggior termine previsto per l'accertamento dei singoli tributi. Nel caso in cui la contestazione riguardi una violazione che incide sulla determinazione o sul pagamento del tributo, l'atto è notificato anche ai soggetti obbligati in solido. Se la notificazione è stata eseguita entro la data di cui sopra ad almeno uno degli autori o dei soggetti obbligati in solido, il predetto termine è prorogato di un anno.
3. Il trasgressore ed i soggetti obbligati in solido, entro 60 giorni dalla notificazione possono alternativamente :
 - a) definire la controversia con il pagamento di un importo pari ad un quarto della sanzione irrogate e comunque non inferiore ad un quarto dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo. La definizione agevolata è applicabile alle sole violazioni per le quali è

prevista dalla disciplina di ciascun tributo; la sua applicazione impedisce l'irrogazione, da parte del Comune, delle eventuali sanzioni accessorie;

b) produrre al Comune deduzione difensive. Il Comune decide in merito a tali deduzioni e nel caso che le ritenga fondate modifica od annulla l'atto di contestazione. In tal caso non è ammessa la presentazione immediata del ricorso di cui alla successiva lett. c). Qualora le deduzioni non siano ritenute fondate, nel termine di decadenza di un anno dalla loro presentazione, irroga le sanzioni con atto motivato, a pena di nullità, anche in relazione al contenuto delle deduzioni presentate. La notificazione di tale atto è effettuata nei confronti di tutti i soggetti ai quali è stato originariamente notificato l'atto di contestazione, indipendentemente dal fatto che solo alcuni di essi abbiano presentato deduzioni difensive;

c) proporre ricorso alla competente commissione tributaria ovvero, per i tributi rispetto ai quali non sussiste la loro giurisdizione, nei modi previsti dall'articolo 18, comma 2, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n.472.

Nel caso in cui il trasgressore ed i soggetti obbligati in solido non si siano attivati in uno dei modi indicati alle lettere precedenti entro il termine di 60 giorni dalla notifica dell'atto di contestazione, il Comune procede alla riscossione delle sanzioni irrogate.

Art. 8 **Irrogazione immediata**

1. Le sanzioni collegate al tributo al quale si riferiscono possono essere irrogate senza previa contestazione e con l'osservanza, in quanto compatibili, delle disposizioni che regolano il procedimento di accertamento del tributo medesimo, con atto contestuale all'avviso di accertamento o di rettifica, motivato a pena di nullità, notificato, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione, o nel maggiore termine previsto per l'accertamento dei singoli tributi.

2. Il procedimento di cui al primo comma è attivato dal responsabile dell'imposta, limitatamente alle sanzioni collegate all'ammontare del tributo, ove lo stesso ritenga opportuno, per motivi di funzionalità, speditezza ed economicità dell'azione amministrativa, provvedere all'irrogazione delle sanzioni contestualmente alla notifica dell'avviso di accertamento o di rettifica, e quando la sanzione si riferisce al mancato o tardivo versamento del tributo.

3. Il trasgressore ed i soggetti obbligati in solido, possono definire la controversia in modo agevolato con il pagamento di un importo pari ad un quarto della sanzione irrogata e comunque non inferiore a un quarto dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo, entro 60 giorni dalla notificazione del provvedimento.

4. Contro il provvedimento di cui al primo comma è ammesso ricorso in conformità a quanto previsto dall'articolo 18 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n.472.

Art. 9
Mancato o tardivo pagamento del tributo

1. Per la violazione consistente nel mancato pagamento di un tributo o di una sua frazione nel termine previsto si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato.
2. La sanzione di cui al primo comma è ridotta :
 - a) ad un ottavo se il pagamento è eseguito nel termine di trenta giorni dalla data in cui doveva essere effettuato il versamento;
 - b) ad un sesto se il pagamento è eseguito entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista la dichiarazione periodica, entro un anno del mancato versamento, semprechè la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche od altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore od i soggetti obbligati in solido abbiano avuto formale conoscenza. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo e degli interessi.
3. La sanzione è applicata in base al procedimento di cui all'art. 8 (Irrogazione immediata), fatta eccezione per quanto previsto dal terzo comma in materia di definizione agevolata.
4. La sanzione prevista nel presente articolo non si applica quando il versamento è stato tempestivamente eseguito ad ufficio o concessionario diverso da quello competente.

Art. 10
Ravvedimento

1. La sanzione è ridotta, semprechè la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti obbligati in solido, abbiano avuto formale conoscenza :
 - a) ad un ottavo del minimo, nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di 30 gg. dalla sua commissione
 - b) ad un sesto del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione, ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro l'anno dall'omissione o dall'errore;
 - c) ad un ottavo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a trenta giorni.
2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonchè al pagamento degli interessi moratori sul solo tributo, calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.
3. Quando la liquidazione deve essere eseguita dall'ufficio, il ravvedimento si perfeziona con l'esecuzione dei pagamenti nel termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di liquidazione.
4. Nei casi di omissione o di errore che non ostacolano una attività di accertamento in corso e che non incidono sulla determinazione o sul pagamento del tributo, il ravvedimento esclude dall'applicazione della sanzione se la regolarizzazione avviene entro tre mesi dall'omissione dall'errore (art. 6 D.Lgs. 422/98).

5. Le singole leggi ed atti aventi forza di legge possono stabilire, ad integrazione di quanto previsto nel presente articolo, ulteriori circostanze che importino l'attenuazione della sanzione.

Art. 11
Riscossione della sanzione

1. Per la riscossione della sanzione si applicano le disposizioni sulla riscossione dei tributi cui la violazione si riferisce.
2. Non è dovuto il pagamento di sanzioni di importo inferiore a £. 20.000 (ventimila), in applicazione dell'articolo 17, comma 88, della legge 15 maggio 1997, n.127.
3. Il diritto alla riscossione della sanzione irrogata si prescrive nel termine di cinque anni. L'impugnazione del provvedimento di irrogazione interrompe la prescrizione, che non corre fino alla definizione del procedimento.

Art. 12
Misure cautelari

1. In base all'atto di contestazione od al provvedimento di irrogazione della sanzione già notificato, il Comune, quando ha fondato timore di perdere la garanzia del proprio credito può chiedere con istanza motivata al Presidente della commissione tributaria provinciale, l'iscrizione di ipoteca sui beni del trasgressore e dei soggetti obbligati in solido, e l'autorizzazione a procedere, a mezzo di ufficiale giudiziario, al sequestro conservativo dei loro beni, compresa l'azienda.
2. Il Comune deve notificare l'istanza di cui al primo comma, anche tramite il servizio postale, alle parti interessate, le quali possono, entro venti giorni dalla notifica, depositare memorie e documenti difensivi. Nel caso in cui non sussista giurisdizione delle commissioni tributarie, l'istanza deve essere presentata al tribunale territorialmente competente in ragione della sede del Comune.
3. Nel caso in cui l'autore della violazione od i soggetti obbligati in solido abbiano presentato deduzioni difensive il Comune deve notificare loro motivato provvedimento di irrogazione delle sanzioni entro 120 giorni dalla data di presentazione delle deduzioni. In mancanza della notificazione dell'atto i provvedimenti cautelari perdono efficacia ai sensi dell'art. 22, comma 7, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n.472.

Art. 13
Cessione di azienda

1. Il cessionario è responsabile in solido, fatto salvo il beneficio della preventiva escussione del cedente ed entro i limiti del valore dell'azienda o del ramo di azienda, per il pagamento dell'imposta e delle sanzioni riferibili alle violazioni commesse nell'anno in cui è avvenuta la cessione e nei due precedenti, nonchè per quelle già irrogate e contestate nel medesimo periodo anche se riferite a violazioni commesse in epoca anteriore.
2. L'obbligazione del cessionario è limitata al debito risultante, alla data del trasferimento, dagli atti del Comune per i tributi di sua competenza.
3. Il cessionario può richiedere al Comune un certificato sull'esistenza di contestazioni in corso e di quelle già definite per le quali i debiti non sono stati soddisfatti. Il Comune è tenuto a rilasciare entro quaranta giorni dalla richiesta il certificato che, se negativo, ha pieno effetto liberatorio del

cessionario, del pari liberato ove il medesimo certificato non sia rilasciato dall'ente entro il termine predetto.

Art. 14 **Sanzioni accessorie**

1. Le sanzioni accessorie, indicate nell'articolo 21 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n.472, possono essere irrogate solo nei casi espressamente previsti dalla disciplina applicabile a ciascun tributo.
2. Le singole leggi d'imposta, nel prevedere i casi di applicazione delle sanzioni accessorie, ne stabiliscono i limiti temporali in relazione alla gravità dell'infrazione ed ai limiti minimi e massimi della sanzione principale.

Art. 15 **Disposizioni transitorie**

1. Gli indirizzi ed i criteri indicati nel presente regolamento sono applicabili fino all'entrata in vigore di norme di legge o di disposizioni dei regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n.446, che risultino con gli stessi incompatibili.
2. Il Comune, nell'esercizio della potestà regolamentare di cui all'articolo 52 del D.Lgs.15. dicembre 1997, n.446, può prevedere specifiche disposizioni, con effetto del 1° gennaio successivo alla loro approvazione, volte a semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento, anche al fine di ridurre gli adempimenti dei contribuenti e potenziare l'attività di controllo sostanziale, introducendo l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal D.Lgs. 19 giugno 1997, n.218 e successive modificazioni, nonchè la possibilità di ridurre le sanzioni; in tal caso si applica il precedente comma.
3. Ai sensi dell'art. 51 del D.Lgs. 24 giugno 1998, n.213, ogni sanzione pecuniaria espressa in lire nelle vigenti disposizioni :
 - a) a decorrere dal 1° gennaio 1999 si intende espressa in Euro secondo il tasso di conversione irrevocabilmente fissato;
 - b) a decorrere dal 1° gennaio 2002 è tradotta in Euro secondo il tasso di conversione irrevocabilmente fissato.